

N. 1129

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, SALVATO, ALBERTINI,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MARCHETTI e
RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

Progetti per nuove occupazioni socialmente
e ambientalmente utili

ONOREVOLI SENATORI. - Le prime norme sui lavori socialmente utili (LSU) risalgono agli anni '80, inizialmente circoscritte ai lavoratori della GEPI sospesi e con diritto al trattamento di cassa integrazione. Col passare del tempo la normativa viene estesa ai lavoratori in mobilità, in cassa integrazione nonchè a tutti quelli espulsi, a vario titolo, dal mondo del lavoro.

Queste disposizioni normative, è bene ricordarlo, si presentavano con grandi ambizioni, quelle di creare le condizioni per consentire ai lavoratori in mobilità di passare da un settore produttivo o da un'azienda in esubero ad altri settori o aziende bisognose di manodopera. Impiegando tali soggetti in attività straordinarie della pubblica amministrazione, si sostituiva il semplice ammortizzatore sociale, che garantiva soltanto una parte del reddito, con i lavori socialmente utili che avrebbero dovuto coniugare la garanzia del reddito con una sorta di preavviamento al lavoro.

Ma questa filosofia è stata travolta dagli eventi: la crisi occupazionale si acuisce, si gonfiano le liste di mobilità e di disoccupazione. I lavoratori non sono più reimpiegati e sono cancellati dalle liste. E in breve tempo si assiste ad una profonda degenerazione dell'istituto dei lavori socialmente utili con il 70 per cento dei lavoratori impiegati che svolgono, a basso costo e senza garanzie, attività ordinarie della pubblica amministrazione, diventando di fatto sostitutivi delle normali mansioni dell'area pubblica. A poco a poco si modifica completamente la natura dei lavori socialmente utili che diventano un nuovo tipo di ammortizzatore sociale.

Si tratta ora di ripensare i lavori socialmente utili integrati con una nuova idea di modello di sviluppo che sappia coniugare i processi di trasformazione e di riconversione industriale con un progetto di società so-

stenibile, fondata su un rinnovamento profondo della nozione stessa di vita produttiva, dei saperi e dell'organizzazione delle relazioni sociali.

Operazione che implica una modifica del concetto stesso di «lavori», dilatato ad attività finora non riconosciute nè dal mercato nè dal pubblico. Lavori nuovi che rispondono a bisogni nuovi o a bisogni fin qui inevasi, come i servizi alla persona, necessità che derivano dall'acquisizione di una maggiore consapevolezza del valore rappresentato dal patrimonio ambientale e culturale.

I progetti per le nuove occupazioni si possono attivare come lavori temporanei, che intervengono in situazioni di emergenza o di straordinarietà oppure come lavori periodici, che si attivano in presenza di determinati eventi che si verificano in modo intermittente. Ma si tratta soprattutto di attivare programmi e progetti di lavori che, per la gran parte, devono essere pensati e finalizzati alla creazione di nuove professionalità e di nuove opportunità di lavoro, che devono tendere a divenire permanenti. Lavori la cui natura di provvisorietà non è aprioristicamente definita, ma che contengono in sè, a partire dal progetto a termine, un possibile mutamento in senso stabile e duraturo del progetto stesso.

In questo senso i progetti per nuove occupazioni si pongono come obiettivo strategico per la realizzazione della piena occupazione.

Superare dunque la natura assistenzialistica che attualmente hanno assunto i lavori socialmente utili, che non possono essere usati nè come strumenti di integrazione al reddito nè come ammortizzatori sociali ma che devono assumere la caratteristica di lavori veri e propri con parità di diritti normativi e salariali. I progetti che qui presentiamo possono rappresentare una delle possibili risposte sia ai problemi occupazionali

che ai disagi sociali a partire dall'individuazione di aree di lavoro e di mercato che abbiano un carattere innovativo e permanente.

Con il presente disegno di legge si intende ridisegnare, con un provvedimento organico, la materia dei lavori socialmente utili, ai quali si attribuisce innanzitutto la natura di lavori innovativi, di riconosciuta utilità sociale, avviabili attraverso progetti mirati (articolo 1).

Gli ambiti di lavoro di tali progetti devono essere effettivamente aggiuntivi ed integrativi rispetto alle normali mansioni svolte dalla pubblica amministrazione e ricoprire settori in cui si riscontrano gravi insufficienze da parte della stessa specificando le priorità dei settori di intervento (articolo 2) ed escludendo i progetti che possano in qualche modo essere sostitutivi dei compiti propri della pubblica amministrazione

Al fine di garantire la continuità occupazionale si prevede l'impiego dei medesimi soggetti per tutta la durata del progetto e in caso di sua riproposizione (articolo 4).

Allo scopo di finanziare i progetti si istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si assegna alla Con-

ferenza Stato-Regioni, alle Regioni e alle Commissioni regionali per l'impiego il compito di ripartire i fondi e di selezionare i progetti da finanziare, secondo criteri definiti in base alle priorità disposte dal presente disegno di legge (articolo 5). Il CIPE approva il modello per la presentazione dei progetti ai competenti uffici regionali. (articolo 6).

L'articolo 7 definisce i soggetti che possono essere impiegati nei progetti, specificando il livello salariale (articolo 8). Gli stessi soggetti godono della tutela normativa, contrattuale, assicurativa e previdenziale come prevista dalla legislazione vigente, nonché dei diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori.

Il presente disegno di legge vuole rappresentare un contributo alla ricerca di soluzioni adeguate alle nuove esigenze ed ai nuovi bisogni che la società contemporanea esprime, coniugato con l'obiettivo della piena occupazione. Un obiettivo non facile che richiede il contributo di tutte le forze politiche e sociali impegnate sullo stesso terreno. In questo senso la nostra proposta si pone come interlocutoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per progetti socialmente e ambientalmente utili si intendono i progetti attivati, ai fini della presente legge, da Amministrazioni pubbliche, da società a prevalente partecipazione pubblica e da cooperative, che abbiano una riconosciuta utilità sociale, con particolare riferimento al sostegno all'occupazione e alla tutela dell'ambiente.

Art. 2.

1. I programmi, i progetti e i corsi di formazione e di riqualificazione professionale finalizzati all'attivazione di progetti socialmente e ambientalmente utili, finanziati ai sensi della presente legge, devono essere individuati fra gli ambiti di lavoro effettivamente aggiuntivi e integrativi di quelli normalmente svolti dalla pubblica amministrazione e nei settori in cui si siano riscontrati gravi insufficienze della medesima.

2. I programmi e i progetti di cui al comma 1 devono prioritariamente essere rivolti:

a) a settori culturali, ambientali, della protezione civile, al ripristino dell'assetto idro-geologico;

b) alla manutenzione e al recupero del patrimonio collettivo;

c) allo sviluppo del turismo, al riassetto dei centri storici;

d) ai servizi socio-assistenziali;

e) al recupero delle aree industriali dismesse;

f) alla formazione e riqualificazione professionale.

Art. 3.

1. Non possono essere ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge i lavori

che costituiscono adempimento dei compiti ordinari e obbligatori della pubblica amministrazione, cui essa non fa fronte per deficienze di organico o di bilancio.

Art. 4.

1. I lavoratori impiegati in progetti socialmente e ambientalmente utili prestano la loro opera fino alla fine del progetto stesso.

2. In caso di riproposizione di uno stesso progetto possono essere impiegati i lavoratori già precedentemente occupati nel progetto medesimo.

Art. 5.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la formazione e la realizzazione di progetti socialmente e ambientalmente utili allo scopo di finanziare i provvedimenti e i progetti di cui all'articolo 2.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ripartisce ogni anno i fondi fra le regioni, sulla base di criteri generali da essa stessa previamente definiti in un'apposita delibera, tenendo presente la situazione occupazionale, territoriale ed ambientale delle varie regioni e i problemi dei settori di cui all'articolo 2.

3. Le regioni, d'intesa con le Commissioni regionali per l'impiego, vagliano e selezionano i progetti e ripartiscono i fondi assegnati tra i soggetti che presentano progetti, compresi gli organi della pubblica amministrazione.

4. Ai fini dell'approvazione di tali progetti le regioni danno priorità:

a) a progetti intesi a far fronte a situazioni di emergenza che richiedano interventi straordinari e urgenti;

b) a parità di condizioni, a programmi relativi alle attività indicate ovvero promosse da enti territoriali;

c) ai progetti idonei a promuovere, anche mediante apposita preparazione professionale, occasioni di lavoro permanenti.

5. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti per l'attivazione di progetti utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego d'intesa con i soggetti interessati, sulla base di criteri dettati dalla Commissione regionale per l'impiego.

Art. 6.

1. Ogni anno i soggetti autorizzati, che intendano attivare progetti socialmente e ambientalmente utili o corsi di formazione e di riqualificazione professionale ad essi connessi, ne elaborano i progetti e li presentano ai competenti uffici regionali.

2. I progetti sono formulati secondo un modello approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni ove esse siano necessarie alla loro attuazione e devono in ogni caso indicare:

a) l'Amministrazione o l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualifica dei lavoratori da impiegare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la tipologia e la durata dell'intervento;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento.

3. La regione delibera entro trenta giorni, decorsi i quali il progetto si intende approvato.

4. La regione provvede, con strumenti propri, alla verifica periodica dello stato di attuazione dei progetti. In caso di mancata esecuzione del progetto la regione provvede all'esecuzione dei lavori.

Art. 7.

1. Possono essere avviati ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale e ai progetti socialmente e ambientalmente utili tutti i soggetti iscritti al collocamento che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) iscritti alla prima classe delle liste di collocamento;

b) lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità;

c) lavoratori in trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.

2. Le Commissioni regionali per l'impiego definiscono i criteri di priorità per l'accesso ai corsi di formazione e di riqualificazione professionale e ai progetti socialmente e ambientalmente utili.

Art. 8.

1. Ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, compete una retribuzione, a carico del Fondo di cui all'articolo 5, pari a quella percepita dai dipendenti pubblici o privati impiegati in attività affini.

2. Ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 7 spetta, a carico delle amministrazioni pubbliche interessate, a valere dal Fondo di cui al comma 5, la differenza tra l'indennità di mobilità, di disoccupazione, di integrazione salariale-ordinaria o straordinaria da essi percepita e l'indennità di cui al comma 1. Qualora vengano a mancare i trattamenti di cui alle lettere b) e c) essi percepiscono l'intera indennità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9.

1. I soggetti impiegati nei corsi di formazione e nei progetti di progetti socialmente e ambientalmente utili godono della tutela normativa e contrattuale nonchè delle co-

perture assicurative e previdenziali previste dalla legislazione vigente per i lavoratori dipendenti. Essi godono altresì dei diritti di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 10.

1. Con la legge finanziaria si provvede a quantificare l'eventuale onere determinato dalla presente legge e a darvi copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468.